

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1367)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1961**

**Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei**

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, concernente le tasse di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, prevede, agli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa All. A, il pagamento della tassa fissa di lire 3, da corrispondersi mediante bollo a punzone per ogni documento relativo a trasporto marittimo e quella di lire 50 o di lire 40 da corrispondersi mediante marche oppure bollo a punzone per ogni documento di trasporto per via aerea a seconda che si tratti di persone oppure di bagagli o animali.

I modi di pagamento suindicati e specialmente quello mediante bollo a punzone, previsto per i documenti della navigazione marittima, determinano in pratica alcuni inconvenienti a causa del rilevante numero di

biglietti da assoggettare a tributo, specie all'inizio di ciascun anno quando gli esercenti debbono approntare la scorta iniziale dei documenti in parola per rifornire i propri uffici e le agenzie di vendita, anche perchè gli Uffici del registro, che debbono provvedere alla bollazione, non sempre sono in grado di soddisfare tempestivamente le richieste.

Al fine di rimuovere tali difficoltà e di facilitare ai contribuenti il pagamento del tributo, l'unito disegno di legge stabilisce (articolo unico) che le imprese marittime ed aeree possono corrispondere la tassa di bollo sui documenti di trasporto anche in modo virtuale, mediante versamenti trimestrali anticipati, con l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 5, 6 e 9 del richiamato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, per i biglietti delle linee automobilistiche in concessione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

La tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei, prevista dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa Allegato A, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, può essere corrisposta anche in modo virtuale, a trimestri anticipati, salvo conguaglio a fine d'anno, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 5, 6 e 9 dello stesso decreto legislativo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata al competente Ufficio del Registro la denuncia indicante il numero presuntivo dei documenti di trasporto che verranno rilasciati nell'anno successivo.